

N. 01416/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01375/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2013, proposto da:

Marika Caterina Rigon, Beniamino Raschietti, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, N. 1/I;

contro

Comune di Vicenza, rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Checchinato, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

nei confronti di

Nicola Naclerio, Tiziana Brogliato, rappresentati e difesi dall'avv. Silvano Ciscato, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre,

Calle del Sale, 33;

per l'annullamento,

dell'obbligo del Comune di Vicenza di provvedere in ordine alla richiesta dei ricorrenti 20/6/2013 prot. n. 47370/2013 di esercitare i poteri di autotutela in relazione alla D.I.A. 22/10/2012 prot. n. 2878/2012 o comunque di inibire immediatamente l'esecuzione dell'attività edilizia che ne è oggetto, nonché di sanzionare gli abusi edilizi denunciati e della fondatezza della pretesa dei ricorrenti di annullamento della D.I.A. prot. n. 2878/2012 per contrasto con l'art. 9, comma 1 della L.R. 14/2009 e con il P.R.G. di Vicenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza e di Nicola Naclerio e di Tiziana Brogliato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività del suo deposito in Segreteria.

Va accolta l'eccezione proposta in questo senso proposta dai

controinteressati e dall'Amministrazione comunale, laddove rilevano come il deposito sia avvenuto in data 21 ottobre 2013 e, ciò, a fronte di una notifica posta in essere in data 02 ottobre 2013.

Ne consegue come sia stato violato il termine che obbliga a procedere al deposito entro i 15 giorni successivi all'ultima notifica così come sancito dall'art. 87 comma 3 del Codice del Processo Amministrativo.

Sul punto va, infatti, rilevato che per un costante orientamento (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 19-10-2012, n. 1888) si afferma che *“L'art. 87, comma 3, del D.Lgs. n. 104 del 2010 (CPA) prevede che nei giudizi sul silenzio "tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti". Poiché tra i termini espressamente esclusi non figura quello inerente al deposito del ricorso, il termine per l'assolvimento di tale indefettibile adempimento propedeutico all'instaurazione del giudizio deve avvenire entro 15 giorni dalla materiale notifica del ricorso”*.

Va, altresì, considerato che, come peraltro ha avuto modo di ricordare anche questo Tribunale, seppur in una diversa fattispecie (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 04-03-2013 n. 319), che il termine per il deposito in giudizio del ricorso ha carattere perentorio, ne deriva che l'intempestività di esso dà luogo alla non valida instaurazione del rapporto processuale e, pertanto, alla irricevibilità del ricorso medesimo (art. 35, I comma, lett. a, CPA - d.lgs. 104/2010).

Ciò premesso è del tutto evidente che una volta constatata la violazione

del termine sopra citato, il ricorso non può non essere dichiarato irricevibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 1 lett.a) del Codice del Processo Amministrativo.

La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)